mr. mec 2013 00731/016

IL DIRIGENTE
Dott. Ernesto PIZZICHETTA

ALLEGATO 1 A

DOCUMENTO TECNICO DEL REGOLAMENTO

1 – REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'insediamento dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

Non sono soggetti alla presentazione della documentazione di cui all'allegato A né al requisito del fabbisogno dei parcheggi gli insediamenti di esercizi pubblici di cui all'art. 8 c. 6 lett. a), c), d), e), f), h), i), j), k) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi.

Gli esercizi pubblici, di cui all'art. 8 comma 6 lett.i) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi., qualora intendano effettuare l'attività di somministrazione al pubblico sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui all'allegato A ed al rispetto del requisito del fabbisogno dei parcheggi calcolato sulla base della superficie di somministrazione.

In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.

Non è richiesto il requisito del fabbisogno dei parcheggi qualora sia stata attivata, entro l'08 febbraio 2010, una procedura edilizia relativa ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'insediamento in chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

2 – REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A CARATTERE STAGIONALE

L'insediamento dell'attività di somministrazione a carattere stagionale deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.

Non è richiesto il requisito del fabbisogno dei parcheggi qualora sia stata attivata, entro l'08 febbraio 2010, una procedura edilizia relativa ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'insediamento in chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

3 – REQUISITI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

In caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti non omogenei l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie.

Nel caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti omogenei il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

La superficie di somministrazione della precedente sede dell'esercizio è quella che risulta agli atti d'ufficio.
Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.
La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi.

Non è richiesto il requisito del fabbisogno dei parcheggi qualora sia stata attivata, entro l'08 febbraio 2010, una procedura edilizia relativa ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il trasferimento in chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

4 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

L'ampliamento della superficie di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato come di seguito specificato:
a) Attività autorizzate con i criteri di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, .il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata secondo il seguente esempio di modalità di calcolo:

Esempio di calcolo

superficie esistente = mq. 70
superficie ampliata = mq. 15
superficie totale = 70 + 15 = **mq. 85 (S)**
Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N = 3 + 0,1* (85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione:
6,5 : 85 = X : 15
per cui X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147 da arrotondare a 1,15
Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.
L'importo dovuto a titolo di monetizzazione va calcolato in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede l'esercizio pubblico, come segue:
- A1: Euro 9360 * 6,5 = Euro 60840,00
- A2: Euro 7020 * 6,5 = Euro 45630,00
- A3 – L1 riconosciute per l'insediamento di attività commerciali: Euro 4680 * 6,5 = Euro 30420,00
- A4: Euro 3510 * 6,5 = Euro 22815,00
- zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81 L.R. 56/1977 e smi non comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2340 * 6,5 = Euro 15210,00
- AREA BORGO DORA E NELLE AREE DI CUI AL PUNTO 11: Euro 1170 * 6,5 = Euro 7605,00

b) Attività autorizzate con il regime giuridico previgente alla D.G.R 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della sola superficie ampliata mediante l'applicazione della tabella di cui all'allegato B; tale procedura si applica per un solo ampliamento. Per i successivi ampliamenti si applica il procedimento di cui alla lettera a)

La superficie di somministrazione esistente è quella che risulta agli atti d'ufficio.
Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.
La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi.

Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione tramite realizzazione di padiglione, il rilascio del permesso edilizio a titolo precario è subordinato;
- al soddisfacimento del requisito relativo al fabbisogno di parcheggi;
- alla presentazione dello studio di impatto sulla viabilità qualora la superficie totale di somministrazione sia superiore a mq. 250. Lo studio non necessita qualora l'esercizio risulti ubicato negli addensamenti commerciali A1 e A2.

Dopo la realizzazione del padiglione e prima della messa in esercizio dell'attività nella superficie ampliata, occorre presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività di ampliamento.

5 – FABBISOGNO DI PARCHEGGI

Il fabbisogno di parcheggi deve essere soddisfatto mediante la realizzazione su area privata di parcheggi accessibili e fruibili al pubblico da realizzare nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.

I posti auto devono essere realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

La quota di posti parcheggio deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a 150 metri pedonali dall'ingresso dell'esercizio (principale o secondario).

L'esercente deve adeguatamente pubblicizzare la possibilità di usufruire dei suddetti parcheggi.

6 – MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

In applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i., gli importi della monetizzazione sono così determinati:

ADDENSAMENTO A1

Monetizzazione al mq = 450 x 0,8

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,4

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 360,00 (trecentosessanta/00) al mq. per complessivi Euro 9360,00 (novemilatrecentosessanta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 180,00 (centoottanta/00) al mq. per complessivi Euro 4680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo parcheggio.

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A2

Monetizzazione al mq = 450 x 0,6

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,3

Conseguentemente :

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 270,00 (ducentosettanta/00) al mq. per complessivi Euro 7020,00 (settemilaventi/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per complessivi Euro 3510 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo parcheggio.

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA'COMMERCIALI

Monetizzazione al mq = 450 x 0,4

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,2

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 180,00 (centoottanta/00) al mq. per complessivi Euro 4680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A4

Monetizzazione al mq = 450 x 0,3

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,15

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per complessivi Euro 3510,00 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 67,50 (sessantasette/50) al mq. per complessivi Euro 1755,00 (millesettecentocinquantacinque/00) per un singolo parcheggio

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL'ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e s.m.i. NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI

Monetizzazione al mq = 450 x 0,2

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,1

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

NELL'AREA BORGO DORA

così delimitata:

Corso Regina Margherita numeri civici pari, Via Ariosto numeri civici pari, Via S. Pietro in Vincoli numeri civici pari, protendimento ideale da Via S. Pietro in Vincoli a Lungo Dora Agrigento, Lungo Dora Agrigento numeri civici dispari, Lungo Dora Savona numeri civici pari, Corso XI Febbraio numeri civici dispari.

Monetizzazione al mq = 450 x 0,1

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,05

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 22,50 (ventidue/50) al mq. per complessivi Euro 585,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

LOCALIZZAZIONI L2 E RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO CITTADINO

Non è ammessa la monetizzazione.

PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI INTERESSI

In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale la monetizzazione, ove ammessa, è determinata in base agli azzonamenti sopra riportati.

6.1 PROCEDURE SULLA MONETIZZAZIONE

La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A".

Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, se superiore all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni.

Se l'importo rateizzato supera il valore di Euro 35.000 (trentacinquemila/00) deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'importo dovuto per il fabbisogno parcheggi superi l'importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), e venga richiesta la rateizzazione: è data facoltà al richiedente di versare in un'unica soluzione la somma eccedente tale importo contestualmente al pagamento della 1^ rata.

Gli importi dovranno essere corrisposti secondo il piano di rateizzazione fornito dall'ufficio comunale competente. Il termine del pagamento delle rate è definito con apposito provvedimento

degli uffici e notificato all'interessato.

In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
L'importo di ciascuna rata è definito sulla base della divisione dell'importo dovuto per il numero di rate.

In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, se gli importi per la monetizzazione sono stati rateizzati, sono da corrispondere gli importi dovuti fino alla data della cessazione.

Nei casi di riduzione della superficie di somministrazione durante il periodo di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, il computo del fabbisogno parcheggi è ridefinito sulla base della nuova superficie.
Le rimanenti rate saranno parametrate alla nuova superficie ed il pagamento delle stesse decorrerà dalla rata successiva alla data di presentazione della scia di riduzione secondo il seguente esempio di calcolo:

Piano di pagamento rateizzazione monetizzazione parcheggi			
Importo:		- da corrispondere in seguito all'apertura dell'attività: 15.444,00€ - da corrispondere in riferimento alla superficie dell'esercizio dopo la riduzione: 9.000,00€	
Rate:		5	
Periodicità:		ANNUALE	
Tasso:		1% (Decreto del Ministero del Tesoro 04/12/2009)	
Mov	Scadenza	Rata riferita all'importo di 15.444,00 €	Rata riferita all'importo di 9.000,00€
1	05.10.2010	3.182,08	.
2	05.10.2011	3.182,08	.
3	05.10.2012	.	1.854,36
4	05.10.2013	.	1.854,36
5	05.10.2014	.	1.854,36

7 – SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

La superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehor).

Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a titolo precario, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento all'insediamento, trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di somministrazione.

8- PROCEDIMENTO DI SPORTELLO UNICO

Le pratiche edilizie relative all'insediamento, trasferimento e ampliamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, sono da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito dalla vigente normativa in materia di sportello unico.

9 – INSEDIAMENTI, TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI NEI CENTRI COMMERCIALI

Ai sensi dell'art. 25 c. 4 della DCR 563-13414/99 smi: nei centri commerciali al cui interno si prevede:

- l'insediamento;
- l'attivazione per trasferimento
- l'ampliamento della superficie di somministrazione di attività già esistenti

di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq..

10 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/SCIA a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda ovvero nel caso di affitto d'azienda, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA all'avente causa è subordinato all'estinzione dell'obbligazione del pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi.

11 – REQUISITI DI QUALITA'

Per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e di zone di particolare pregio e per aree di sviluppo oggetto di programmi di riqualificazione della città, individuate, sentite le Associazioni di Categoria, con apposita delibera della Giunta Municipale, l'insediamento di nuove attività deve essere conforme ai seguenti standard di qualità e/o ad altri requisiti appositamente individuati dalla suddetta delibera della Giunta Municipale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- orario minimo di apertura dell'esercizio e garanzia di apertura durante le festività natalizie, pasquali e durante il periodo estivo come determinato dall'Amministrazione Comunale;
- servizi di WI FI gratuito e pagamento con bancomat
- abbattimento barriere architettoniche senza deroghe
- superficie di somministrazione minima mq. 60
- adesione al progetto baby friendly
- organizzazione di iniziative volte a far conoscere agli avventori gli effetti negativi dell'alcool;
- distribuzione di materiale informativo sulle iniziative e programmi turistici della Città e di altri enti pubblici;

- adesione ai patti di vivibilità e qualità urbana definiti dall'Amministrazione Comunale.

Con la stessa deliberazione possono essere individuate, con la concertazione delle Associazioni di Categoria, zone del territorio cittadino di cui analizzare le potenzialità commerciali al fine di attrarre gli investimenti degli operatori commerciali.
Il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B. L'eventuale monetizzazione è definita sulla base delle indicazioni della Giunta Municipale.

12 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEGLI AMBITI URBANI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITA' DEGLI SPAZI E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.

In applicazione dell'art. 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, dell'art. 64 c. 3 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. nonché dell'art. 31 c. 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi pubblici né come nuova apertura né come trasferimento o il rilascio dell'autorizzazione può essere sottoposto ad apposite prescrizioni relative agli orari e/o alle modalità di esercizio dell'attività e/o alla conformazione dei locali, limitazioni possono altresì essere previste per l'effettuazione dell'attività di somministrazione all'esterno dell'esercizio mediante utilizzo di dehor .
Sino all'approvazione della suddetta delibera della Giunta Comunale e comunque non oltre il 31 maggio 2013, non è ammessa l'apertura di nuovi esercizi pubblici né il trasferimento di attività già in esercizio provenienti da altre zone nelle aree previste dal punto 11 della deliberazione della Giunta Municipale del 10 maggio 2011, n. mecc. 2011 02751.

13 – ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA E VALUTAZIONE TECNICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'

Lo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti è rappresentato da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

Lo studio che valuta ed esamina le componenti ambientali, composto da clima acustico, atmosfera, paesaggio, nonché l'impatto sulla viabilità ed i relativi elaborati progettuali devono essere asseverati da un tecnico abilitato e presentati unitamente alle SCIA di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Le asseverazioni sono inviate, anche a campione, ai settori competenti per le valutazioni di merito.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*":

- qualora nell'esercizio non vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero non vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è resa e sottoscritta dal richiedente;

- qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 dell'art. 4 del DPR 227/2011, è resa e sottoscritta dal professionista abilitato e controfirmata dal richiedente.

La dimostrazione asseverata relativa ai requisiti richiesti dal cosiddetto stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, come richiesti dagli indirizzi regionali approvati con la D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, afferiscono all'eventuale procedimento edilizio attivato per l'insediamento dell'esercizio. L'asseverazione della conformità del locale alle barriere architettoniche deve attestare il rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. mecc. 2008 06681/38.

14 – IRREGOLARITA' DELLE DICHIARAZIONI

Nel caso di irregolarità riferite a dichiarazioni rese, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, l'esercizio dell'attività dovrà essere conformato alle prescrizioni violate entro il termine fissato dall'amministrazione.

15 – COESISTENZA NEGLI STESSI LOCALI DELL'ATTIVITA' DI VENDITA E/O ARTIGIANALE E DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Qualora nello stesso locale coesista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'attività di vendita al dettaglio e/o artigianale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, entrambe le attività devono essere intestate alla stessa impresa.

Ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi l'area destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere chiaramente delimitata su apposita planimetria riportante il layout relativo all'organizzazione degli spazi.

La superficie occupata dalle scaffalature e/o altre attrezzature destinate all'attività di vendita non è computabile per la determinazione del fabbisogno dei parcheggi. In tal caso non è altresì computabile l'area necessaria ai consumatori per la visione e la scelta dei prodotti posti in vendita: tale area non può superare l'ampiezza di 1 metro di distanza dalle scaffalature utilizzate per l'esposizione dei prodotti posti in vendita.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI APERTURA, TRASFERIMENTO ED ALLE SCIA DI AMPLIAMENTO

Studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione:

1) Il rispetto della vigente normativa sull'inquinamento acustico nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10, oltre che della zonizzazione acustica di cui al vigente regolamento comunale; ovvero autocertificazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*"
2) Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
   b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
   b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.
3) Qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico -architettonico, l'interessato deve presentare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 ,del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
5) RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.
6) BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.
7) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITA': da presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a 250 mq. Lo studio non necessita qualora l'esercizio risulti ubicato negli addensamenti commerciali A1 e A2.

Allegato B

TABELLE DI CALCOLO PER IL FABBISOGNO DI PARCHEGGI

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI **ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI**
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50	N = 1 + 0,08 * (S- 25)
50<S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI: - **NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4** - **NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL'ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI** - **NELL'AREA BORGO DORA**
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	N = 1 + 0,08 * (S- 35)
50<S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI: - **NELLE LOCALIZZAZIONI L2**
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	N = 1 + 0,1 * (S- 35)
50<S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100	N = 8 + 0,12 * (S-100)